



Comunicati Ufficio Stampa ONPS

STALKING. LA LEGGE, UNO STRUMENTO PER DIFENDERSI. CONOSCERLA PUO' AIUTARE. COSA FARE SE SI E' OGGETTO DI ATTEZIONI ECCESSIVE

di Mina Cappussi

I dati del Ministero della Giustizia, riferiscono di **5400 denunce e oltre mille arresti** ad un anno e mezzo dall'introduzione del reato, **con un aumento delle richieste d'aiuto del 25%**.

La paura è un grosso handicap, che spesso frena la denuncia. Questa la prima osservazione della Presidente dell'ONPS: *"Vi sono alcuni comportamenti che possono aiutare dinanzi a ripetute azioni vessatorie". Ecco quali.*

"Dalla fine della loro relazione a oggi, per sette lunghi anni, ha molestato il suo ex con appostamenti, telefonate e minacce. Ora la donna, una 47 enne, brasiliana ma residente a Torino, è stata arrestata per stalking nei confronti dell'ex fidanzato, un imprenditore italiano di 48 anni, di Robassomero, che aveva più volte segnalato ai carabinieri i comportamenti assillanti della donna. L'arresto in flagrante, in piena notte, mentre la donna suonava insistentemente il campanello della casa dell'ex compagno".

È solo uno (l'ultimo in ordine di tempo, emblematico perché è un uomo l'oggetto delle attenzioni morbose) degli **oltre cinquemila casi di stalking registrati dal Ministero della Giustizia** ad un anno e mezzo **dall'istituzione del reato nel Codice Penale (612 bis)**, prima come decreto anti-stupri del 23 febbraio 2009, n. 11, poi convertito in **legge 23 aprile 2009, n. 38**.

"Uno strumento in più per difendersi di cui le donne sono consapevoli" ha affermato il **Ministro per le Pari Opportunità, Mara Carfagna**, che ha parlato di "piccolo record" relativamente ai **dati impressionanti del Ministero della Giustizia, che riferiscono di 5400 denunce e oltre mille arresti dall'introduzione del reato, con un aumento delle richieste d'aiuto del 25%**.

Come spiega il sito **dell'Arma dei Carabinieri**, gli "atti persecutori", indicati gergalmente con la parola anglosassone *stalking* (**letteralmente significa "fare la posta"**), in termini psicologici sono un complesso fenomeno relazionale, indicato anche come "sindrome del molestatore assillante" e, seppur articolato in una moltitudine di dettagli, è tuttavia possibile descriverne i contorni generali.

I comportamenti persecutori sono definiti come **"un insieme di condotte vessatorie, sotto forma di minaccia, molestia, atti lesivi continuati che inducono nella persona che le subisce un disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore"**.

Quindi, non sono tanto le singole condotte ad essere considerate persecutorie, ma piuttosto è la **modalità ripetuta nel tempo, contro la volontà della vittima**, che riassume in sé il principale significato delle condotte persecutorie.

Lo *stalking* può presentare una durata variabile, da un paio di mesi fino a coprire un periodo lungo anche anni.

Sede operativa naz.le: 00142 Roma Via Badia di Cava,36 - Fax 067911292 Cell. 3357356664
E-mail: info@onps.org – Sito Internet: www.onps.org



Comunicati Ufficio Stampa ONPS

*"La legge fornisce uno strumento normativo per difendersi dagli atti persecutori - le dichiarazioni della **Presidente dell'Onps, l'Osservatorio Nazionale Permanente sulla Sicurezza, Claudia Corinna Benedetti** - ma è necessario che le persone, le donne in particolare, siano consapevoli, conoscano la normativa che le tutela e i propri diritti, soprattutto per evitare che si pongano in essere comportamenti più gravi, per sviluppare la cultura del rispetto nei cittadini, di tutti i cittadini".*

La paura è un grosso handicap, che spesso frena la denuncia. Paura della vittima nel rivolgersi alle forze dell'ordine, paura di non essere ascoltata, di vedere sottovalutate le proprie accuse da chi dovrebbe difenderle, paura dell'aggravarsi delle persecuzioni dopo la denuncia rimanendo senza protezione. Paura che porta a non uscire di casa, all'ansia costante, ai cambiamenti nello stile di vita, ai danni economici, perché accade non si riesca neanche ad andare a lavorare per timore di essere inseguiti.

La nuova norma ha mosso un importante passo in avanti rispetto alla vecchia legge del 2001: **aumenta le condanne**, considera **aggravante lo stalking nel caso di processi per altri reati** (omicidi, lesioni, ecc.), **tutela maggiormente le vittime** facendole testimoniare prima del dibattimento del processo, in modo da non vittimizzarle ulteriormente evitandogli la testimonianza davanti al proprio persecutore. Inoltre introduce il **concetto di risarcibilità economica** e non più solo morale. Punta alla prevenzione mediante un sistema di **ammonimento** dopo il quale, se il comportamento continua ad essere rilevato, viene applicata la **procedibilità d'ufficio** anche se la donna non dovesse farne denuncia.

Lo stesso **ministro Carfagna** ha insistito sull'importanza della legge sullo stalking come **mezzo di prevenzione di atti e reati ben più gravi**, punendo le minacce reiterate prima che possano sfociare in reati più gravi, tipo la violenza fisica, sessuale e l'omicidio, come ci ricordano, purtroppo, troppi casi di cronaca.

Dr.ssa Benedetti, cosa fare in caso di stalking?

"Vi sono alcuni comportamenti che possono aiutare, da mettere in atto se ci si dovesse trovare dinanzi a ripetute azioni vessatorie.

Per prima cosa, inutile negare il problema, è assolutamente necessario riconoscerlo,. Bisogna parlare, evitare di giustificare il molestatore. Certo, non è piacevole considerarsi una "vittima", ma questo può far sì che si sottovaluti il rischio, sempre connaturato allo stalking.

Se la molestia riguarda la richiesta di iniziare o ristabilire una relazione indesiderata, è necessario essere fermi nel rifiutare in modo chiaro, senza sforzarsi di trovare interpretazioni e forzature psicologiche per leggere le "attenzioni" come forme di corteggiamento. Da evitare poi ogni forma di contatto, in quanto anche la restituzione di un regalo o una telefonata di rabbia diventano una forma di attenzione e quindi un "riconoscimento" per lo stalker.

Comportamenti molto efficaci per difendersi dal rischio di aggressioni potrebbero essere l'uscire senza seguire abitudini routinarie e prevedibili, in orari maggiormente affollati e in luoghi non isolati, magari con un cane capace di allertare le persone.

Nel caso di molestie telefoniche è preferibile evitare di cambiare numero, in quanto la

Sede operativa naz.le: 00142 Roma Via Badia di Cava,36 - Fax 067911292 Cell. 3357356664
E-mail: info@onps.org – Sito Internet: www.onps.org



Comunicati Ufficio Stampa ONPS

competizione e le brame dello stalker aumenterebbero la sua ossessione e la sua motivazione. Meglio cercare di ottenere una seconda linea, lasciando squillare quella vecchia (azzerando la suoneria), e in questo modo produrre prove delle molestie da poter utilizzare a livello legale.

È utile tenere sempre a portata di mano un secondo cellulare per chiamare in caso di emergenza.

Se si pensa di essere in pericolo o seguiti, evitare di mettersi a correre, focalizzare i punti del percorso in cui è possibile ricorrere alle forze dell'ordine e recarvisi immediatamente, piuttosto che indirizzarsi da amici e conoscenti.

Se invece è un'amica, una collega, una vicina di casa la vittima dello stalking, convincerla a denunciare il molestatore.

*Dall'entrata in vigore della legge, infatti, il reato di stalking è punito con la **reclusione da 6 mesi a 4 anni** ma la legge protegge la vittima solo su denuncia”.*

Sede operativa naz.le: 00142 Roma Via Badia di Cava,36 - Fax 067911292 Cell. 3357356664
E-mail: info@onps.org – Sito Internet: www.onps.org